



COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

Provincia di Frosinone

c.a.p. 03040

tel. 0776-956021

fax 0776-956501

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 18-07-2020

Oggetto: Modifiche al Regolamento f.U.C. TARI (Introduzione art. 16 bis) - Riduzioni per utenze non domestiche a causa COVID-19

L'anno duemilaventidici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 16:30, presso l'immobile comunale, sito nella villa comunale "Unità d'Italia", in Via A. Moro, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

RIVERA Giuseppe	P	ROSSI Crescenzo	P
ROSSI Giovanni	P	DE BENEDETTI Giovanni	P
MARTUCCI Daniela	P	PONTIERO Federico	P
DE SIENA TONINO	P	DE SIMONE Gino	P
IANNATTONI Veronica	A	GALASSO Elisa	P
MIGNACCA Romano	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor RIVERA Giuseppe in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dr. CAMPITIELLO GENNARO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 12 del 09.07.2020 avente ad oggetto: **“Modifiche al Regolamento I.U.C. Tari (Introduzione Art. 16 bis) - Riduzioni per utenze non domestiche a causa Covid-19”** munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, resi entrambi dal Sindaco Giuseppe Rivera in veste rispettivamente di responsabile del servizio tributi e di responsabile del servizio economico-finanziario, oltre che del parere favorevole del revisore dei conti. D.ssa Tiziana Nale, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 55 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Si apre la discussione.

Esaurita la discussione sul presente punto all'o.d.g., si passa alla votazione per alzata di mano.

Consiglieri presenti: **dieci**;

Con voti favorevoli: **dieci** espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 12 del 09.07.2020 avente ad oggetto: **“Modifiche al Regolamento I.U.C. Tari (Introduzione Art. 16 bis) - Riduzioni per utenze non domestiche a causa Covid-19”** munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, resi entrambi dal Sindaco Giuseppe Rivera in veste rispettivamente di responsabile del servizio tributi e di responsabile del servizio economico-finanziario, oltre che del parere favorevole del revisore dei conti. D.ssa Tiziana Nale, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

In seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il presente atto è funzionale all'approvazione del redigendo bilancio preventivo 2020-2022;

Visto l'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

Consiglieri presenti: **dieci**;

Con voti favorevoli: **dieci** espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.



COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
Provincia di Frosinone

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Ufficio: UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI
Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 09-07-2020

Oggetto: Modifiche al Regolamento I.U.C. TAR! (introduzione art. 16 bis) - Riduzioni per utenze non domestiche a causa COVID-19

PARERE FAVOREVOLE: IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' TECNICA** ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del Regolamento dei controlli interni.



Il Responsabile del servizio interessato
IL SINDACO RIVERA Giuseppe

PARERE FAVOREVOLE: IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' CONTABILE** ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni.



Il Responsabile del servizio contabile
IL SINDACO RIVERA Giuseppe

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

che il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti TARI, IMU e TASI approvato con D.C.C. n. 11 del 9.09.2014, modificato con D.C.C. n. 15 del 27.09.2014, ulteriormente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 3.07.2015 e ulteriormente modificato con d.c.c. n. 05 del 23.04.2016 rimane ancora applicabile per quanto concerne la sezione relativa alla TARI e le attività accertative di IMU e TASI;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale « *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 1 comma 780 della legge 27-12-2019 n. 160 che stabilisce che: "*A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge*";

VISTO l'art. 1 comma 660 della legge L. 27 dicembre 2013 n. 147 che stabilisce che: "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*";

VISTA la normativa emanata relativa alle "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", come al seguito:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25 febbraio 2020, n. 53 del 01 marzo 2020, n. 55 del 04 marzo 2020, n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 09 marzo 2020 e n.64 dell'11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 ad oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 08.03.2020 ad oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, (10A01522)" pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 59 dell'08.03.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. 2-3-2020 n. 9 recante: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2020, n. 53;
- il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- il DPCM del 22 marzo 2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 " conv. con modificazioni dalla legge 05.03.2020 n. 13 successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6 bis e dell'art. 4;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020);

- il decreto del presidente del consiglio dei ministri **10 aprile 2020**: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n. 97 del 11-04-2020)";
- il decreto del presidente del consiglio dei ministri **26 aprile 2020**: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul territorio nazionale" (GU Serie Generale n. 108 del 27-04-2020)";
- la dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID 19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'O.M.S. dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID 19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO che l'amministrazione intende **avvalersi**, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, della facoltà concessa ai Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020;

VISTA la delibera emessa dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 158/2020 del 05.05.2020 con cui sono state stabilite delle riduzioni tecniche obbligatorie in favore delle utenze non domestiche oggetto di sospensione dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

DATO ATTO che rispetto al quadro delle riduzioni previste dalla suddetta deliberazione ARERA n. 158/2020 nel caso del Comune di **Sant'Andrea del Garigliano** si sono registrate soltanto le ipotesi di utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati non riaperte alla data del 05.05.2020;

che per questo tipo di utenze computabili nel caso del Comune di **Sant'Andrea del Garigliano** in N.4 ditte è obbligatorio applicare un abbattimento dei coefficienti Kd, il che va conciliato con la facoltà che l'ente intende azionare, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del predetto D.L. n. 18/2020 e convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale congruaggio fra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

che in particolare la casistica di interesse del Comune è disciplinata dal punto 1.3 della del. 158/2020, e riguarda le U.N.D. identificate (sempre "a titolo esemplificativo e non esaustivo") nell'Allegato A, tab. 1b) della delibera ARERA n. 158/2020, riconducibili alle categorie oggetto di sospensione obbligatoria che non risulti revocata alla data del 7 maggio, di pubblicazione della delibera stessa. La riduzione che l'Autorità indica per questa casistica è pari alla decurtazione del 25% dei coefficienti Kd, relativi a ciascuna categoria U.N.D.;

che raccogliendo il suggerimento fornito dalla nota di approfondimento IFEL del 31.05.2020 in relazione alla deliberazione ARERA n. 158/2020 è opportuno in sede regolamentare trasformare la riduzione del coefficiente a monte della tariffa in una riduzione che agisce a valle della tariffa, ma con un risultato equivalente e senza modificare la tariffa unitaria del tributo che resta quella dell'anno 2019;

che in quanto alla copertura della riduzione attesa della quota variabile derivante dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione n. 158/2020 per le utenze non domestiche è possibile, ai sensi dell'art. 7 ter della deliberazione ARERA n. 238/2020 del 23.06.2020, la valorizzazione della componente RCNDtv, che è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottato con la deliberazione ARERA n. 158/2020 per le utenze non domestiche, solo nel caso non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio del Comune;

che in base ai calcoli effettuati dall'ufficio tributi l'ammontare della suddetta riduzione per le utenze non domestiche per l'anno 2020 è pari a circa € 500,00 che pertanto andranno coperti con una specifica voce da iscrivere nel redigendo bilancio 2020-2022;

che pertanto occorre introdurre nel regolamento IUC TARI il seguente:

"Articolo 16 bis – Riduzione per l'anno 2020 per le utenze non domestiche" :

"1. Per l'anno 2020 a causa della chiusura obbligatoria delle attività provocata dalla pandemia da COVID 19 è stabilito che la quota variabile della tariffa dovuta a utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati non riaperte alla data del 05.05.2020 sia ridotta del 25%, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 158/2020.

2. Il costo della suddetta riduzione è finanziato, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge L. 27 dicembre 2013 n. 147 attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

VISTO:

- il D.L. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l' art. 42 comma 2 lett. a) che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto che assumerà la forma di "deliberazione";

comma 2 e l'art. 172 comma 1, lett. c del D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che: " 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, è stato differito al 31 marzo 2020;

- il decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. (20A01352) (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020);

- l'art. 107 comma 2 del d.l. n. 18 del 17.03.2020 pubbl. in G.U. n. 70 del 17.03.2020 e convertito in legge 24.04.2020 n. 27, che differisce al 31.07.2020 il termine per l'approvazione del bilancio preventivo 2020-2022;

- l'art. 138 del d.l. n. 34 del 19.05.2020 che riallinea i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio preventivo;

VISTO l'art. 13 comma 15 del d.l. n. 201/2011 modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. che recita: " *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*";

RITENUTO, pertanto, di dover apportare al regolamento I.U.C. le modifiche introdotte dal dettato legislativo vigente;

RILEVATO che sulla presente proposta è richiesto il parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000,

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento dei controlli interni;

VISTO il regolamento di contabilità comunale;

PROPONE

Di introdurre nel regolamento IUC TARI il seguente:

"Articolo 16 bis – Riduzione per l'anno 2020 per le utenze non domestiche" :

"1. Per l'anno 2020 a causa della chiusura obbligatoria delle attività provocata dalla pandemia da COVID 19 è stabilito che la quota variabile della tariffa dovuta a utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati non riaperte alla data del 05.05.2020 sia ridotta del 25%, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 158/2020.


2. Il costo della suddetta riduzione è finanziato, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge L. 27 dicembre 2013 n. 147 attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Di dare atto che le modifiche così introdotte si applicano a partire dall'01.01.2020.

Di stabilire che il regolamento IUC così modificato verrà trasmesso entro il 14 ottobre al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in quanto funzionale all'approvazione del redigendo bilancio preventivo 2020-2022.



Parere n. 11/2020

del 10/07/2020

Parere del revisore dei conti, Dott.ssa Tiziana Nale in ordine alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09/07/2020 avente ad oggetto: "Modifiche al regolamento I.U.C. TARI (Introduzione art. 16 bis) - riduzioni per le utenze non domestiche a causa COVID-19".

IL REVISORE DEI CONTI

VISTA la proposta di delibera del consiglio comunale di modifiche al vigente regolamento I.U.C. TARI indicata in oggetto;

VISTO il vigente regolamento T.A.R.I.;

VISTO che il Comune di Sant'Andrea del Garigliano (FR) ha ritenuto di adottare misure ai fini della tassa sui rifiuti, volte ad agevolare le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID- 19 sono state obbligate alla chiusura temporanea delle attività;

VISTO che a tal fine l'Ente ha sottoposto al Revisore la proposta di deliberazione consiliare indicata in oggetto di modifica regolamentare per l'anno 2020 per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

TENUTO CONTO del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

sulla base di quanto precede,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai fini dell'approvazione della proposta di delibera del Consiglio Comunale avente per oggetto "Modifiche al regolamento I.U.C. TARI (introduzione art. 16 bis) - riduzioni per le utenze non domestiche a causa COVID-19".

Latina, 10 luglio 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Tiziana Nale

DELIBERA N. *11* Seduta del *18* 07-2020 *ore 16.30* e *SS*

Soggetta a Controllo

Immediatamente eseguibile

RIVERA Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	ROSSI Crescenzo	<input checked="" type="checkbox"/>
ROSSI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	DE BENEDETTI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>
MARTUCCI Daniela	<input checked="" type="checkbox"/>	PONTIERO Federico	<input checked="" type="checkbox"/>
DE SIENA TONINO	<input checked="" type="checkbox"/>	DE SIMONE Gino	<input checked="" type="checkbox"/>
IANNATTONI Veronica <i>A</i>	<input type="checkbox"/>	GALASSO Ellsa	<input checked="" type="checkbox"/>
MIGNACCA Romano	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giuseppe RIVERA



IL SEGRETARIO COMUNALE
GENNARO CAMPITIELLO

Reg. Pubbl. Albo N. 352

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica:

- che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale www.comune.santandreadelgarigliano.fr.it in data 06.08.2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;

Li, 06.08.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
GENNARO CAMPITIELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-07-2020 :

- per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

Sant'Andrea del Garigliano, 06.08.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gennaro Campitiello